



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Provincia di Messina

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE
IN ECONOMIA**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 27/12/2013

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

	Pag
ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART 2 - SISTEMI DI ESECUZIONE IN ECONOMIA	4

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

ART. 3 DEFINIZIONE E LIMITI DI NATURA ECONOMICA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATI IN <u>AMMINISTRAZIONE DIRETTA</u>	4
ART. 4 - DEFINIZIONE E LIMITI DI NATURA ECONOMICA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATI CON <u>IL COTTIMO FIDUCIARIO</u>	5
ART. 5 - PROCEDURE ALTERNATIVE E VINCOLI LEGALI NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI	5
ART. 6 - TIPOLOGIA DI <u>LAVORI</u> CHE POSSONO ESEGUIRSI CON IL COTTIMO FIDUCIARIO	5
ART. 7 - TIPOLOGIA DI <u>SERVIZI</u> CHE POSSONO ESEGUIRSI CON IL COTTIMO FIDUCIARIO	7
ART. 8 - TIPOLOGIA DI FORNITURE CHE POSSONO ESEGUIRSI CON IL COTTIMO FIDUCIARIO	9
ART. 9 - INTERVENTI MISTI	11
ART. 10 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	11
ART. 11 – PROCEDIMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON IL COTTIMO FIDUCIARIO	11
ART. 12 - SCELTA DEL CONTRAENTE	12
ART. 13 - CONTRATTI APERTI	13
ART. 14 - MEZZI DI TUTELA	13
ART. 15 - AFFIDAMENTO DIRETTO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE	14
ART. 16 – GARANZIE	14
ART. 17 – FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO	14

ART. 18 - DIREZIONE LAVORI	15
ART. 19 - CONTABILITÀ, STATI D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	15
ART. 20- VERIFICA DELLE PRESTAZIONI	15
ART. 21 – PENALI	16
ART. 22 - NORMATIVA ANTIMAFIA E D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)	16
ARTICOLO 23 - PIANI DELLA SICUREZZA	17

TITOLO III - INTERVENTI SPECIALI

ART. 24- CASI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA	17
---	----

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – RINVIO	18
ART. 26 – ABROGAZIONI	18
ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE	18

TITOLO I - PRINCIPI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e la fornitura di beni in economia.
2. Il presente regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice dei Contratti»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. I lavori, le forniture ed i servizi possono essere effettuati in economia solo nel rispetto dei limiti economici e normativi contenuti nel presente Regolamento.
5. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 12 del DLgs 163/2006, deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dagli art. 38 e succ del DLgs 163/2006 per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
6. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

ART 2 - SISTEMI DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture possono essere effettuate con uno dei seguenti sistemi:
 - a) In amministrazione diretta;
 - b) Per cottimo fiduciario;
 - c) Con sistema misto, ossia parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

ART. 3 DEFINIZIONE E LIMITI DI NATURA ECONOMICA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore, essi sono eseguiti da operai dipendenti dell'Amministrazione, da questa assunti straordinariamente o con altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso, o acquistati dall'Amministrazione stessa sulla base delle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Responsabile del Settore da questo incaricato.

2. I lavori, i servizi e le forniture assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

ART. 4 - DEFINIZIONE E LIMITI DI NATURA ECONOMICA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATI CON IL COTTIMO FIDUCIARIO

1. Sono eseguiti in cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture per i quali si rende necessario o opportuno l'affidamento a terzi, ovvero a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture.
2. Il limite di importo per ammettere l'esecuzione di lavori in economia è quello previsto dall'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ovvero pari od inferiore a 200.000 euro.
3. Il limite di importo per ammettere l'esecuzione di servizi e forniture in economia è quello pari o inferiore a 200.000 euro, nel limite della soglia di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2010, così come periodicamente aggiornata e rivista dalle disposizioni legislative che ne fissano l'importo.

ART. 5 - PROCEDURE ALTERNATIVE E VINCOLI LEGALI NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

1. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati dal prezzario regionale per la Regione Siciliana vigente o da listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale. In caso di lavorazioni particolari non rientranti nelle fattispecie sopraelencate l'esecuzione dei lavori in economia può avvenire sulla base dei prezzi determinati da apposita analisi.
2. La prestazione di servizi e la fornitura di beni in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488 (Consip e Mepa).
3. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n.488 (Consip e Mepa) o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
4. In ogni caso, la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

ART. 6 - TIPOLOGIA DI LAVORI CHE POSSONO ESEGUIRSI CON IL COTTIMO FIDUCIARIO

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 2 (importo pari od inferiore a 200.000 euro), i seguenti lavori
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica, previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'esecutore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. In rapporto alle specifiche competenze, esigenze ed organizzazione interna della Stazione Appaltante ricadono nell'elencazione di cui sopra anche le seguenti fattispecie:

- 1) Esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e destinazione di proprietà comunale e loro pertinenze.
- 2) Realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale dirette alla conservazione, manutenzione o adeguamento normativo del patrimonio edilizio, viabile ed impiantistico di non rilevante complessità che per loro natura non necessitano il triplice livello di progettazione previsto dal Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006.;
- 3) Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti infissi e manufatti presi in affitto dall'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- 4) Esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione, sistemazione messa in condizioni di sicurezza e/o di migliore funzionalità di reti, impianti, strade, marciapiedi percorsi pedonali e ciclabili;
- 5) Provviste ed impiego di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo;
- 6) Gestione diretta da parte del Comune dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 7) Lavori da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale ai sensi dell'art. 16, comma 1 (punto a), del D.P.R. n. 207/2010, e dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ai sensi dell'art. 16 comma 1 (punto b1) della stessa norma;
- 8) Esecuzione di lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, come puntellamenti, concatenamenti, e demolizione di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali ecc. quando non sia possibile realizzarli nel rispetto delle procedure ordinarie, con le forme e le modalità previste dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010;
- 9) Lavori da eseguirsi di ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai Regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
- 10) Lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006;
- 11) Ai lavori che si rendono necessari per la compilazione dei progetti ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006;
- 12) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 88, comma 6, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006;

3. L'amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di lavori non espressamente previsti nei precedenti commi 1 e 2, purché ne dimostri la coerenza, convenienza, la conformità alle disposizioni normative vigenti e ne autorizzi preventivamente la loro esecuzione in economia.

ART. 7 - TIPOLOGIA DI SERVIZI CHE POSSONO ESEGUIRSI CON IL COTTIMO FIDUCIARIO

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 3 (pari o inferiore a 200.000 euro), i seguenti servizi:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato A, categoria 2 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) servizi di trasporto aereo passeggeri e merci, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - d) trasporto di posta per via terrestre ed aerea di cui all'allegato II.A, categoria 4 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - e) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato IIA, categoria 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6 del D.Lgs. n. 163/2006, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7 del D.Lgs. n. 163/2006, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software, di videosorveglianza;
 - h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8 del D.Lgs. n. 163/2006, compresi rilievi statistici indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - i) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9 del D.Lgs. n. 163/2006, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria;
 - j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell' opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato IIA, categoria 11, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico del D.Lgs. n. 163/2006;
 - l) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi cui all'allegato II.A, categoria 12 del D.Lgs. n. 163/2006. L'ambito dei servizi indicati nella presente lettera, per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, il limite di importo, per ammettere l'acquisizione di servizi mediante cottimo fiduciario, è quello fissato dall'art. 91 comma 1 del D. Lgs 163/2006 ovvero servizi di importo inferiore a 100.000 euro.

- m) prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia);
 - n) prestazioni attinenti la registrazione, le visure, le trascrizioni, le variazioni, le cancellazioni, le volture di documenti o atti presso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, il Genio Civile, la Conservatoria e altri Enti pubblici;
 - o) attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
 - p) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13 del D.Lgs. n. 163/2006, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - q) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - r) servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto, di cui all'allegato II.A, categoria 15 del D.Lgs. n. 163/2006, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - s) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16 del D.Lgs. n. 163/2006 riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - t) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17 del D.Lgs. n. 163/2006, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - u) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17 del D.Lgs. n. 163/2006, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - v) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23 del D.Lgs. n. 163/2006, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24 del D.Lgs. n. 163/2006, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - u) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25 del D.Lgs. n. 163/2006, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26 del D.Lgs. n. 163/2006 compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», del D. Lgs 163/2006:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 8;
 - b) servizi di spargimento di sale in caso di neve o ghiaccio;
 - c) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, e non prorogabili, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

- d) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - e) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e per quali non può essere differita l'esecuzione.
3. Possono, inoltre, essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 8.
4. Il ricorso all'acquisizione in economia e, 'altresi', consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - e) servizi per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

ART. 8 - TIPOLOGIA DI FORNITURE CHE POSSONO ESEGUIRSI CON IL COTTIMO FIDUCIARIO

1. Possono essere eseguite in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 3 (pari o inferiore a 200.000 euro), le seguenti forniture:
- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni, alimentari e non alimentari, per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti comunali;

- j) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - k) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - l) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - n) attrezzature e accessori per il gioco e l'arredo di parchi e di impianti sportivi;
 - o) sabbia, ghiaia, sale, pietrisco e altri inerti per la sistemazione e la sicurezza di strade e piazzali;
 - p) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, pacchi dono, alimentari e non, e altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, festività nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, veneziane, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.
4. Il ricorso all'acquisizione in economia e, 'altresi', consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione o scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - e) forniture per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

ART. 9 - INTERVENTI MISTI

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente ed nel calcolo del limite economico si considera l'intervento considerato unitariamente.
2. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

ART. 10 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici stabiliti nel presente Regolamento.
2. Gli importi stabiliti nel presente Regolamento non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

ART. 11 – PROCEDIMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON IL COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il Responsabile del Servizio competente, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale indicati nel PEG od in altro atto di indirizzo, e previa attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, provvede alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture con il sistema del cottimo fiduciario nei casi e nei modi indicati nel presente regolamento e nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del Servizio competente può avvalersi di un responsabile del procedimento, anche abilitato ad operare telematicamente con l'AVCP, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del Servizio.
3. Il Responsabile del Servizio competente, con determina adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, approva e dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, per almeno 5 giorni, di un Avviso Pubblico contenente:
 - a) L'intenzione della Amministrazione di acquisire un lavoro, un servizio o una fornitura in economia con il sistema del cottimo fiduciario;
 - b) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - c) L'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire;
 - d) Le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione o di fornitura, della prestazione;
 - e) Le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;

- f) Il prezzo o i prezzi massimi previsti e le modalità di pagamento;
- g) Il termine e le modalità di presentazione dell'offerta;
- h) Il periodo, in giorni, di validità delle offerte;
- i) Il criterio di scelta del contraente;
- j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- k) Il termine o i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- l) L'indicazione dei termini di pagamento;
- m) Le eventuali penalità per il ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del DLgs 163/2006;
- n) Il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- o) La dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dai suoi eventuali allegati.
- p) L'obbligo per l'offerente di fornire all'Amministrazione Comunale tutti i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- q) L'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- r) L'obbligo per l'offerente di autodichiarare nell'offerta, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti soggettivi di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dagli art. 38 e succ del D. Lgs 163/2006 per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste.

4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dello stesso non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Servizio competente predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori o degli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto che dovranno essere allegati e pubblicati insieme all'avviso. Per ragione di economicità o celerità, nell'Avviso pubblico si potranno indicare gli estremi degli eventuali allegati che, comunque, dovranno essere tutti prontamente disponibili presso gli Uffici comunali per tutti i potenziali candidati.

5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del Servizio competente può redigere un modello per la presentazione dell'offerta e allegarlo all'Avviso Pubblico.

6. Espletate le operazioni dell'affidamento, secondo le disposizioni dell'art. 12 del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente pubblica all'Albo Pretorio del Comune un Avviso di post informazione.

7. Nel caso di acquisizioni di lavori, il Responsabile del Servizio competente avrà cura di pubblicare l'avvenuto affidamento nel sito dell'Osservatorio della AVCP.

ART. 12 - SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nell'Avviso Pubblico, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti in maniera chiara ed esaustiva;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) l'Avviso Pubblico può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
 3. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'esame delle offerte, il Responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione ed il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento, a firma del Responsabile, deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
 4. Non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006.
 5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
 6. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio competente ed è pubblicato all'albo Pretorio dell'Ente.

ART. 13 - CONTRATTI APERTI

1. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione, se non determinato contrattualmente;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
3. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti prepedutici all'affidamento.

ART. 14 - MEZZI DI TUTELA

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (Transazione) e 240 (Accordo bonario) del D. Lgs 163/2006..

ART. 15 - AFFIDAMENTO DIRETTO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture per un importo pari o inferiore a 40.000 € possono essere affidate mediante trattativa diretta con uno o più fornitori, ai sensi dell'art. 125, comma 8, per i lavori, e comma 11, per i servizi e le forniture, del D.Lgs. n. 163/2006.

Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, effettuate ai sensi del presente articolo, avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

Non è consentito, per il successivo anno, un ulteriore affidamento diretto al medesimo soggetto, salvo i casi di documentata privativa nell'esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, ovvero di comprovata urgenza.

ART. 16 – GARANZIE

1. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.
2. Il Dirigente competente, in sede di redazione dell'Avviso Pubblico, può comunque introdurre, in rapporto alla natura ed alle peculiarità specifiche della prestazione, l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta assuntrice quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare superano l'importo di 40.000 euro.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, l'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati in cottimo, salvo diversa e motivata quantificazione.
4. Qualora richiesta la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'art. 113, D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 17 – FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO

1. Il contratto di lavori, servizi e forniture dovrà indicare:
 - a) la prestazione del contratto ovvero l'oggetto del cottimo;
 - b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo per i lavori a corpo, per i servizi e per le forniture;
 - c) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - d) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'Amministrazione comunale;
 - g) la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento del cottimista di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio;
 - h) eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità del contratto da eseguire;
 - j) l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro

la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro.

k)l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

2. La stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture, con il sistema del cottimo fiduciario, di cui al presente regolamento, qualora l'importo contrattuale sia pari o superiore a 10.000 euro (diecimila euro), deve avvenire, a cura e sotto la responsabilità del Dirigente competente, utilizzando la forma dell'atto pubblico amministrativo.

3. La stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture, con il sistema del cottimo fiduciario, di cui al presente regolamento, qualora l'importo contrattuale sia inferiore o pari a 10.000 euro (diecimila euro), può avvenire, a cura e sotto la responsabilità del Responsabile del Settore competente, anche mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo fax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolo o del disciplinare, a cura del Responsabile del Settore competente, il quale ne curerà, altresì, la conservazione.

ART. 18 - DIREZIONE LAVORI

1. Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori, forniture e servizi che si eseguono in economia, provvedono i Responsabili dei Settori rispettivamente competenti, anche avvalendosi, ove è stato nominato, di un responsabile del procedimento.
2. In caso di lavori, Il Direttore dei Lavori, interno od esterno all'Ufficio Tecnico comunale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.

ART. 19 - CONTABILITÀ, STATI D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

1. Il Responsabile del settore competente, o il Responsabile del Procedimento, sulla base delle caratteristiche del contratto, può redigere uno o più stati d'avanzamento in corso d'opera entro i limiti delle somme autorizzate e dei lavori, dei servizi e delle forniture effettivamente eseguiti.
2. Il Responsabile del settore competente, o il Responsabile del Procedimento, dovrà curare la contabilità dei lavori nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. da 203 a 210 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Nel caso in cui il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non venga rilasciato positivamente dalle competenti Autorità, troverà applicazione il successivo art. 17, comma 4, lett. b).

ART. 20- VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. I lavori, i servizi e le forniture eseguite in economia sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione o equipollente a cura del Responsabile del servizio competente.
2. Il collaudo, l'attestazione di regolare esecuzione o l'attestazione equipollente, devono essere effettuati entro 20 giorni dall'acquisizione in economia di lavori, i servizi e le forniture.

ART. 21 – PENALI

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell' Avviso Pubblico o nel contratto.
2. L'importo della penale giornaliera, in relazione all'importanza e all'entità del lavoro, è determinato, dal Dirigente, di norma, nei limiti previsti per i contratti d'appalto, dall'art. 145 del d.P.R. 207/2010. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell'espletamento del servizio, fornitura o lavoro in economia oltre un mese dal termine previsto, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".
4. Il Responsabile del settore competente potrà inserire nei contratti di cottimo tutte quelle penali che ritiene opportune in rapporto alla natura, alla specificità ed all'urgenza del lavoro, del servizio o della fornitura, a maggiore salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - NORMATIVA ANTIMAFIA E D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

1. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni in materia antimafia di cui alla normativa vigente.
2. L'impresa cottimista è tenuta a fornire all'Amministrazione Comunale tutti i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), e a garantire che lo stesso sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto dei lavori:
 - a) dopo l'affidamento e prima della stipula del contratto di cottimo;
 - b) prima della erogazione di ogni pagamento di ciascuno stato di avanzamento o del saldo finale;
3. L'inosservanza da parte dell'impresa cottimista delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento del contratto di cottimo e, pertanto, qualora emergessero irregolarità ed inadempimenti in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina giusta causa per la risoluzione del contratto di cottimo.
4. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
 - a) posizione di non regolarità emersa a carico del cottimista riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
 - b) situazione di non correttezza contributiva del cottimista che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà, a seconda della gravità dell'irregolarità riscontrata, con l'accantonamento fino a un massimo del 20% dell'importo del Certificato di Pagamento corrente e di quelli successivi ovvero nei casi più gravi alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sarà accertata l'avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti.
5. Il Cottimista ha facoltà di accantonamento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.
6. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell'esecuzione del contratto.
7. In base alle norme vigenti, nel caso di cottimi per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l'obbligo per l'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in

trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

ARTICOLO 23 - PIANI DELLA SICUREZZA

1. Per i lavori da eseguire in economia (sia per cottimi fiduciari, sia in economia diretta) dovrà essere rispettato, se ed in quanto pertinente rispetto alla natura ed all'entità dei lavori, il D.Lgs. 12 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il piano della sicurezza redatto dall'Amministrazione Comunale (o da esperti esterni) dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell'intervento.
3. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche).

TITOLO III - INTERVENTI SPECIALI

ART. 24- CASI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. Nel caso di lavori di urgenza si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 175 del d.P.R. n. 207/2010. In particolare l'urgenza dei lavori dovrà risultare da un apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale per la preventiva copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.
2. In circostanze di somma urgenza od emergenza di cui all'art. 176 del d.P.R. n. 207/2010, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico che per primo si è recato sul luogo predisporrà un verbale di somma urgenza che constatati la situazione, evidenziandone il grado di pericolosità della stessa ed indicherà le caratteristiche e le modalità di intervento.
3. Il Responsabile del Settore competente, ovvero, in sub-ordine, lo stesso tecnico che ha redatto il verbale di somma urgenza, attribuirà a trattativa diretta e senza indugio ad un'impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività l'esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato del pregiudizio alla pubblica incolumità entro il limite di 200.000 euro.
4. A norma dell'art. 176, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con il metodo previsto dall'art. 163, comma 5, della stessa norma;
5. I lavori di cui al presente articolo potranno essere direttamente ordinati dal Responsabile del Settore, o dal tecnico verbalizzante, senza la preventiva determina autorizzativa. Il dirigente provvederà all'adozione di un'apposita determina che approva l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine. Ai fini di cui al presente comma, il tecnico

Responsabile Unico del Procedimento ovvero il Responsabile del Settore competente compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette , unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

6. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'approvazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.
7. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà espresso rinvio alla seguenti norme di riferimento:
 - a) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - c) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
 - d) Norme regionali in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
 - e) Capitolato Generale d'Appalto delle OO.PP. (D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145) per la parte ancora in vigore.

ART. 26 – ABROGAZIONI

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare o atto amministrativo contrastante con il presente Regolamento.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.